

## DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

### CAPO I

#### DELLE FONTI DEL DIRITTO.

**1. Indicazione delle fonti.** — Sono fonti del diritto:

- 1) le leggi;
- 2) i regolamenti;
- 3) [le norme corporative (1)];
- 4) gli usi.

**2. Leggi.** — La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale.

**3. Regolamenti.** — Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale.

Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari.

**4. Limiti della disciplina regolamentare.** — I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.

I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

**5. Norme corporative.**

... (1).

**6. Formazione ed efficacia delle norme corporative.**

... (1).

**7. Limiti della disciplina corporativa.**

... (1).

**8. Usi.** — Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.

... (1).

**9. Raccolte di usi.** — Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.

### CAPO II

#### DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE IN GENERALE.

**10. Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti.** — Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.

... (1).

**11. Efficacia della legge nel tempo.** — La legge non dispone che per l'avve-

nire: essa non ha effetto retroattivo.

I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.

**12. Interpretazione della legge.** — Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

**13. Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative.**

... (1).

**14. Applicazione delle leggi penali ed eccezionali.** — Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

**15. Abrogazione delle leggi.** — Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

**16. Trattamento dello straniero.** —

Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.

Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.

**17. Legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia.** ... (abrogato).

**18. Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi.** ... (abrogato).

**19. Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi.** ... (abrogato).

**20. Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli.** ... (abrogato).

**21. Legge regolatrice della tutela.** ... (abrogato).

**22. Legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose.** ... (abrogato).

**23. Legge regolatrice delle successioni per causa di morte.** ... (abrogato).

**24. Legge regolatrice delle donazioni.** ... (abrogato).

**25. Legge regolatrice delle obbligazioni.** ... (abrogato).

**26. Legge regolatrice della forma degli atti.** ... (abrogato).

**27. Legge regolatrice del processo.** ... (abrogato).

**28. Efficacia delle leggi penali e di polizia.** ... (abrogato).

**29. Apolidi.** ... (abrogato).

**30. Rinvio ad altra legge.** ... (abrogato).

**31. Limiti derivanti dall'ordine pubblico e dal buon costume.** ... (abrogato).